SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 9 febbraio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. **262**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, le parole: «innanzi ad una commissione della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Detta commissione è nominata dal sovrintendente scolastico avvalendosi anche dell'Istituto culturale ladino» sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis* *(Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra)*. — 1. Con legge provinciale sono stabiliti criteri e modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3-*bis*, nonché della lingua mochena e di quella cimbra.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalità di accertamento della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono abrogati i commi 2 e 3 e, al comma 4, le parole: «innanzi alla commissione di cui al comma 2,» sono soppresse.

4. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, commi 1 e 2, le parole: «dall'articolo 3, commi 2 e 3» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato e Roma, addì 19 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 592, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 1994, n. 38.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1972, n. 301), è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 592, è citato nella nota al titolo.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Scuola)*. — 1. Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'art. 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale — direttivo e docente — della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina.

4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

4-*bis*. Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.

5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.».

«Art. 3 *(Uffici pubblici)*. — 1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. *(Abrogato)*.

3. *(Abrogato)*.

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.».

«Art. 3-*bis (Concessionari di pubblici servizi)*. — 1. Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all'art. 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti.

2. Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all'art. 5, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti.».

11G0030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. **263**.

Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che prevede la trasformazione, secondo i criteri ivi indicati, degli enti pubblici non economici;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 10-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante: «Norme per la semplificazio-

ne dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, concernente l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi;

Ritenuto che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le attività dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 gennaio 2010, del 2 luglio 2010 e del 26 agosto 2010;

Considerato che con il parere interlocutorio reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che l'operazione di riordino rappresenti non solo un atto formale, ma tenga conto anche dell'autosufficienza dei mezzi finanziari della Fondazione;

Ravvisata la piena congruità e adeguatezza dei mezzi patrimoniali della Fondazione ai fini del perseguimento dei suoi scopi;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

Privatizzazione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi

1. L'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari, è trasformato nella fondazione di diritto privato «Fondazione Opere laiche palatine pugliesi», di seguito denominata: «Fondazione».

2. La Fondazione, con personalità giuridica di diritto privato, è disciplinata dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione del Codice medesimo, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto.

3. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero dell'interno.

Art. 2.

Modifiche statutarie

1. Gli amministratori della Fondazione adottano le necessarie modifiche statutarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche è acquisito il preventivo parere del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo Statuto della Fondazione prevede la partecipazione all'organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero dell'interno.

3. Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Statuto disciplina le modalità procedimentali di nomina del Presidente.

Art. 3.

Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'inventario dei beni è redatto dall'organo di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Ministero dell'interno verifica che nell'inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità.

4. Nell'inventario di cui al comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.

5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello Statuto della Fondazione.

Art. 4.

Entrate

1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica.

2. Lo Statuto non può prevedere la possibilità di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici.

3. La titolarità degli organi della Fondazione è onorifica.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie previste dall'articolo 2, comma 1.

2. Gli organi dell'Ente opere laiche palatine pugliesi restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 85

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Si riporta l'art. 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«Art. 26 (Taglia-enti). — 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del *comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle *leggi 20 luglio 2000, n. 211*, istitutiva della Giornata della memoria, e *30 marzo 2004, n. 92*, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del *comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al *comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il *comma 636 dell'art. 2* e l' *allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, nonché i *commi da 580* a *585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono abrogati.

4. All'alinea del *comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n. 244 del 2007* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;

b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;

c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

5. All' *art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165*, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall' *art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

Note alle premesse:

-L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2008.):

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'*articolo 17*, *comma 2*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla *legge 4 dicembre 1956, n. 1404*, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del *decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 giugno 2002, n. 112*;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

— Per il testo dell'art. 26, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 17, del decreto–legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini):

«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti). — 1. All'*art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'*art. 2*, *comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

[3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'*art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.]

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'*art. 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4-*bis*. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5.

6. All'*art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* sono aggiunte le seguenti lettere: «*h)* la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; *i)* la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7.

8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del *comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.

9.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui *all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'*art. 1, commi 519* e *558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e all'*art. 3*, *comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell' *art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi

regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui *all'art. 3, comma 94, lettera* b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'*art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'*art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'*art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006*, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'*art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'*art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

20. All'*art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'*art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

22. L'*art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* è abrogato.

22-*bis*. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-*ter*. La revoca disposta ai sensi del comma 22-*bis* integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

23. All'*art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-*ter*. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-*bis*, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-*bis* sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera *a)*, pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' *art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *art. 7*-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

25. L' *art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all' *art. 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008* si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'*art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'*art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003*, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Le disposizioni previste dall'*art. 5, commi 4*-quater*, 4*-quinquies *e 4*-sexies *del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368* si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto».

27. All'*art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.».

28. All'*art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «c-*bis*) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'*art. 16*-bis *del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*.».

29. Dopo l'*art. 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è inserito il seguente:

«Art. 57-*bis* (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). — 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000*, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

30. All'*art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, dopo la lettera *f)*, sono inserite le seguenti: «f-*bis*) atti e contratti di cui all'*art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni; f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'*art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*;»

30-*bis*. Dopo il comma 1 dell' *art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità»

30-*ter*. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'*art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97*. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'*art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-*quater*. All' *art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.»;

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

30-*quinquies*. all' *art. 10*-bis*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

32. All'*art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, dopo il *comma 46*, è aggiunto il seguente comma: «46-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'*art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'*art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97*, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-*bis*. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'*art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203*, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'*art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1999, n. 40*, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-*bis*. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-*ter*. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009*, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

35-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 35-*ter*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all' *art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*.

35-*quinquies*. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all' *art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n.* 2.

35-*sexies*. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-*septies*, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell' *art. 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni.

35-*septies*. Per le finalità di cui al comma 35-*sexies*, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all' *art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*.

35-*octies*. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' *art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

35-*novies*. Il comma 11 dell' *art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' *art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' *art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell' *art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-*decies*. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all' *art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, in applicazione dell' *art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

35-*undecies*. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273*, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-*duodecies*. Il credito d'imposta di cui al comma 35-*undecies* non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli* 61 e *109, comma 5, del TUIR*, e successive modificazioni."

— Si riporta il testo dell'art. 10-*bis*, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):

«Art. 10-*bis* (Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"). — 2. All'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura».

— Il decreto 10 febbraio 2000, n. 361 reca: Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

— Il regio decreto legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000 reca l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):

«19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza."

11G0025

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico e ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010, con il quale lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione gli interventi di carattere straordinario ed urgente finalizzati al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 6 dicembre 2010, con le quali è stata rappresentata l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza di cui trattasi;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la nota del Commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Marano e Grado del 31 dicembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, lo stato d'emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A01355

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ewa Beata Jagielka Micale, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IX
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1 del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento

delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla sig.ra Ewa Beata Jagielka Micale;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, il certificato di conoscenza della lingua italiana - livello C2 - CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19, lettera *c)*, punto 1 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di almeno un anno, la cui condizione di accesso è il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 5365 datato 15 luglio 2010 che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 20658 del 7 dicembre 2010, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Dyplom - Ukończenia Studium Nauczycielskiego» n. 105 rilasciato il 23 febbraio 1990 dal «V Liceum Ogólnokszta1cącl jm. Janusza Korczaka di Tarnow», posseduto dalla cittadina polacca Ewa Beata Jagielka Micale, nata a Okulice (Polonia) il 28 gennaio 1966, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6 del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A01045

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria del Carmen Llerena del Castillo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IX
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81; il decreto legge . 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria del Carmen Llerena Del Castillo;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'ad. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché la formazione professionale richiesta oltre il ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

titolo di istruzione post-secondaria: «Licenciada en Filosofia y Letras (Filologia) - seccion de Filologia hispanica rilasciato il 29 gennaio 1993 dalla Universitad Autonòma de Barcellona;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud pedagogica (CAP)» conseguito nell'anno scolastico 19911992 presso l'Institut de Ciencies de le Educació della Universitad Autonòma de Barcellona, posseduto dalla cittadina spagnola Maria del Carmen Llerena Del Castillo, nata a Barcellona (Spagna) il 1° dicembre 1969, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di abilitazione o di concorso:

45/A «Seconda Lingua straniera - Spagnolo»;

46/A «Lingue e civiltà straniere - Spagnolo».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A01236

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva» di Bologna ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Forlì un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004 con il quale l'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Bologna;

Visto il decreto in data 28 luglio 2008 di diniego all'attivazione di una sede periferica in Forlì;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Forlì, piazzale della Vittoria n. 6, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 dicembre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. n. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» di Bologna, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Forlì, piazzale della Vittoria n. 6, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A01359

DECRETO 25 gennaio 2011.

Abilitazione all'«Istituto Gestalt Romagna» ad istituire e ad attivare nella sede di Ravenna un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Gestalt Romagna» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in via Mensa n. 13 - Mensa Matellica (Ravenna), per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 dicembre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. n. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Gestalt Romagna» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Ravenna, via Mensa n. 13 - Mensa Matellica, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A01360

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2011.

Dichiarazione e versamento dei contributi dovuti alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza geometri.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la trasformazione di alcuni enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, tra cui la Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri, in persone giuridiche private;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il quale ha stabilito che gli enti privatizzati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 62, comma 2, del suddetto decreto legislativo 300 del 1999, in virtù del quale l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;

Vista la delibera del 6 ottobre 2010, n. 152, con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri ha deliberato che le contribuzioni dovute alla Cassa stessa sono determinate nella dichiarazione dei redditi e versate attraverso il sistema dei versamenti unitari, previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreta:

1. I soggetti iscritti alla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri determinano l'ammontare dei contributi dovuti nella dichiarazione dei redditi.

2. I versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche alla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri.

3. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi concernenti i dati relativi alla contribuzione dovuta e alle operazioni di riscossione, nonché il relativo rimborso delle spese, ivi compreso quello per le operazioni di ri-

scossione previste al comma 2, sono disciplinati con convenzione, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la Cassa italiana previdenza e assistenza geometri.
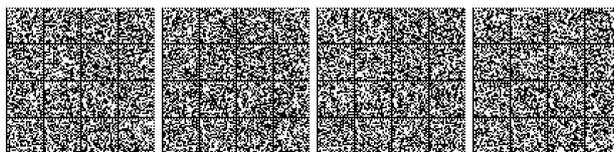
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

11A01588

DECRETO 4 febbraio 2011.

Chiusura della lotteria istantanea con partecipazione a distanza Super tris on line.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza è effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il decreto direttoriale del 7 novembre 2006, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Super Tris on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006);

Vista la proposta di Lotterie nazionali S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza «Super Tris on-line» con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A01589

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Maccan Ricardo Josè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Maccan Ricardo Josè, nato a Rosario (Argentina) il 16 febbraio 1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniero electricista», rilasciato

dal «Consejo de ingenieros de Santa Fe», presso cui è iscritto dal 1985, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero electricista» presso la «Universidad tecnologica nacional de Rosario» nel 1984;

Considerato inoltre che ha documentato il conseguimento presso la stessa Università dei titoli accademici di specializzazione in «Higiene y segurudad en el trabajo» nel febbraio 1986 e in «Ingenieria laboral» nel dicembre 1987;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Preso atto del conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Maccan Ricardo Josè, nato a Rosario (Argentina) il 16 febbraio 1955, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero electricista» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: *a)* energetica e macchine a fluido (scritto e orale), *b)* tecnologia di macchine (orale), *c)* costruzione di macchine (orale).

Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate nel precedente. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00843

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Beltramini Giancarlo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Beltramini Giancarlo, nato il 19 novembre 1971 a Genova, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Beltramini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 13 maggio 2002 in Italia presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 16 giugno 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese dell'Unione europea una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Beltramini Giancarlo, nato il 19 novembre 1971 a Genova, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del can-

didato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00844

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Marini Giulio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Marini Giulio, nato il 12 gennaio 1973 ad Ascoli Piceno, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Marini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 21 marzo 2000 in Italia presso la Università degli studi di Milano;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il.lustre col.legi d'advogats» di Sant Feliu de Llobregat (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «advocat» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese dell'Unione europea una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Marini Giulio, nato il 12 gennaio 1973 ad Ascoli Piceno, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00845

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Valli Davide, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Valli Davide, nato il 20 settembre 1980 a Como, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Valli è in possesso del titolo accademico ottenuto nel dicembre 2003 in Italia presso la Università degli studi Bocconi di Milano;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 25 marzo 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre Colegio de Abogados di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di Abogado ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Valli Davide, nato il 20 settembre 1980 a Como, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00846

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marina-Fit Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperta contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Marina-Fit Mariana, nata l'8 settembre 1979 a Drobeta-Turnu Severin, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07 il riconoscimento del titolo professionale di «Expert contabil» romeno, ai fini dell'acces-

so alla sez. B dell'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» e l' esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quadriennale di «Economist Licenciat, profilul Economic, specializarea Contabilitate si Diagnostic de Intreprindere» nel settembre 2002 e il titolo di specializzazione «Diploma di Studi approfonditi» nel 2003 presso la «Academia de Studii Economice» di Bucarest;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «C.E.C.C.A.R.», Corpo degli Esperti contabili autorizzati, successivamente al superamento di un esame nel luglio 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che sussistono delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia - Sezione B dell'albo professionale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al sig.ra Marina-Fit Mariana, nata l'8 settembre 1979 a Drobeta-Turnu Severin, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di «Expert contabil» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale, da svolgersi in lingua italiana, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Diritto fallimentare, 2) Diritto tributario e relativo contenzioso, 3) disciplina dei bilanci e consolidati, 4) deontologia e legislazione professionale.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00947

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ionescu Simona, nata a Bucarest (Romania) il 30 aprile 1964, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale romeno ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A - e l'esercizio della medesima professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Diploma de Inginer, profilul Chimie, specializarea Tehnologie chimica organica» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Bucuresti» nel giugno 1990;

Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A dell'albo dei chimici opera in campo sanitario;

Considerato che in Romania, ai sensi della legge n. 460/2003, il professionista chimico che intenda esercitare in campo sanitario deve aver ottenuto, successivamente al conseguimento del titolo accademico, il certificato di accreditamento da parte del Ministero della Salute Pubblica e il certificato per esercitare rilasciato dall'Ordine nazionale per i Biologi, i Biochimici e i Chimici, al quale sia iscritto;

Preso atto che la sig.ra Ionescu non ha documentato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla detta legge romena e che pertanto non può esercitare la professione di chimico nel suo Paese di origine nel campo sanitario;

Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla sezione A dell'albo italiano dei chimici per quanto sopra esposto;

Considerato che il conseguimento del solo titolo accademico consente alla sig.ra Ionescu di esercitare in Romania nel campo non sanitario;

Vista la attestazione della Autorità competente romena che ha confermato che il titolo accademico in questione configura una formazione regolamentata, come prevista dall' art. 3 comma 1 lettera *e)* della direttiva comunitaria sopra citata;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 novembre 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella Sezione B, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla Sig.ra Ionescu Simona, nata a Bucarest (Romania) il 30 aprile 1964, cittadina romena, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Diploma de Inginer, profilul Chimie, specializarea Tehnologie chimica organica», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione B.

La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei chimici è rigettata.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00948

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Frei Gerhard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Frei Gerhard, nato il 14 settembre 1973 a Merano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur» conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione B - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico triennale «Diplom-Ingenieur (BA).» presso la «Europasche Studienakademie Kalte-Klima-Luftung» nel settembre 2009;

Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorità competente tedesca, conferisce al richiedente l'accesso alla professione, non avendo documentato la iscrizione alla relativa «Kammer» professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione B settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, che risulta carente in ambito meccanico ed impiantistico, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Frei Gerhard, nato il 14 settembre 1973 a Merano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi;

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Impianti industriali, 2) Costruzione di macchine.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra..

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00949

DECRETO 21 gennaio 2011.

Riconoscimento, al Sig. Grissa Hatem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig.Grissa Hatem, nato a Monastir (Tunisia) il 22 dicembre 1978, cittadino tunisino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di geologo conseguito in Tunisia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Geologo», sez. B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 268, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di geologo;

Considerato che il richiedente ha conseguito i titoli accademici «Diploma di laurea in Scienze della Terra» presso l'Università di Tunisi nel 2003, il «Diplome d'études approfondies grade de master» conseguito presso «l'Uniersité de Marne La Vallée» nel 2005 e il «Master di primo livello» in uso del territorio e gestione delle acque nei paesi in via di sviluppo nel 2009 presso l'Università degli studi «Milano-Bicocca»;

Preso atto della documentazione relativa a formazione;

Considerato che il titolo in possesso dell'istante è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione, come attestato dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi in data 30 settembre 2010;

Viste la conforme determinazione della conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano il 24 dicembre 2009 con scadenza in data 14 febbraio 2011 per motivi di lavoro subordinato;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Geologo» - sez. B - per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Grissa Hatem, nato a Monastir il 22 dicembre 1978, cittadino tunisino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Geologi» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Roma, 21 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A01237
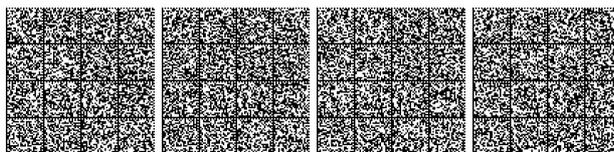
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cozma Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cozma Carmen, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno 2009 dalla sig.ra Cozma Carmen, nata a Gheorgheni (Romania) il giorno 15 aprile 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cozma Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01044

DECRETO 13 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kostalovà Pavla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Kostalovà Pavla, cittadina ceca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di diplomovanà vseobecnà sestra (diplomovany specialista, DiS)

conseguito in Repubblica Ceca presso l'Istituto Professionale Sanitario e Scuola Media Superiore per Infermieri di Hradec Kralovè nell'anno 2010 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato finale "Vysvedceni o Absolutoriu" del 16 giugno 2010;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente della Repubblica Ceca in data 3 agosto 2010 e la relativa traduzione che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Kostalovà Pavla soddisfa i requisiti ai sensi dell'art. 31 della direttiva CE n. 2005/36/CE, nel testo della direttiva CE 2006/100/CE.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo diplomovanà vseobecnà sestra (diplomovany specialista, DiS) conseguito in Repubblica Ceca presso l'Istituto Professionale Sanitario e Scuola Media Superiore per Infermieri di Hradec Kralovè nell'anno 2010 dalla sig.ra Kostalovà Pavla nata a Hradec Kralovè (Repubblica Ceca) il 4 maggio 1988 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Kostalovà Pavla è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01041

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Popa Colta Elena Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Popa Elena Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Popa Elena Daniela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Colta;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008 dalla sig.ra Colta Elena Daniela, coniugata Popa Elena Daniela nata a Iasi (Romania) il giorno 30 giugno 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Popa Elena Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01231

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manuel Apaza Yola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Manuel Apaza Yola ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2010 presso la «Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez de Juliaca» di Juliaca (Perù) dalla sig.ra Manuel Apaza Yola, nata a Puno (Perù) il giorno 30 gennaio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Manuel Apaza Yola è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01070

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Taipe Mallma Junelli Gianinna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Taipe Mallma Junelli Gianinna ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciado en Enfermeria» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universidad Tecnologica de los Andes» di Abancay (Perù) dalla sig.ra Taipe Mallma Junelli Gianinna, nata a Lima (Perù) il giorno 19 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Taipe Mallma Junelli Gianinna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01071

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

VISTO l'art. 410 cpc come modificato dall'art. 31 della legge 4.11.2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro);

CONSIDERATO che detta norma prevede l'istituzione della commissione di conciliazione per l'espletamento del tentativo di conciliazione;

CONSIDERATO che detta commissione è istituita presso la D.P.L. ed è composta dal Direttore dell'Ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di Presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all' istituzione della predetta commissione;

TENUTI PRESENTI i criteri indicati dalla norma sopra richiamata;

CONSIDERATO che per l'attribuzione dei posti si deve effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, alla stregua dei criteri finora seguiti dall'Amministrazione, confermati dall'art.4, comma 5, della Legge 30/12/1986 n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto,per le organizzazioni dei datori di lavoro,anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;
b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

CONSIDERATO che, a tal fine, sono stati esaminati i dati relativi alla propria rappresentatività dalle seguenti associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, già agli atti di questa Direzione:
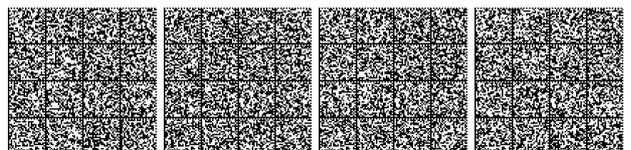
a) per i lavoratori dipendenti:

CGIL – CISL – UIL – UGL – CISAL – RDB CUB – CONFSAL – UNIONQUADRI - CONFED.UNIT.QUADRI;

b) per i datori di lavoro:

UNIONE INDUSTRIALE – API – CONFAGRICOLTURA;

CNA – CONFARTIGIANATO – C.A.S.A.;

CONFESERCENTI – ASCOM – EPAT;

CIA – COLDIRETTI.

ESAMINATA la documentazione esistente agli atti della DPL di Torino in ordine alla sottoscrizione di contratti di lavoro e alle trattative delle controversie di lavoro (individuali, plurime e collettive);

RITENUTO che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri, sono state individuate come maggiormente rappresentative: a) per i lavoratori dipendenti la C.G.I.L., la C.I.S.L. la U.I.L. e la UGL; c) per i datori di lavoro l'Unione Industriale, l'API, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato "CNA", l'Associazione Commercianti "ASCOM"e "C.A.S.A.";

RITENUTO pertanto, che l'assegnazione dei membri debba essere così ripartita:

a) per i lavoratori dipendenti: n. 1 rappresentante effettivo e n. 2 supplenti di CGIL, 1 rappresentante effettivo e n. 2 supplenti di CISL, 1 rappresentante effettivo di UIL, 1 rappresentante effettivo della UGL;
b) per i datori di lavoro: n. 1 rappresentante effettivo e n. 2 supplenti dell'Unione Industriale, n. 1 rappresentante effettivo dell'API, n. 1 rappresentante effettivo della CNA, n. 1 rappresentante effettivo e n.1 supplente dell'ASCOM, n.1 rappresentante supplente della C.A.S.A. ;

VISTE le designazioni fatte pervenire dalle OO.SS. e dalle associazioni datoriali sopra individuate;

D E C R E T A

A decorrere dal giorno 14/1/2011 presso la D.P.L. di Torino, è istituita la Commissione Prov.le di Conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. così composta:

a) Direttore della Direzione Prov.le di Torino o da un suo delegato in qualità di Presidente;

b) Per i datori di lavoro

Membri effettivi

1) dr.ssa ZORGNIOTTI Anna su designazione della Unione Industriale di Torino
2) dr.ssa BOSCO Simonetta " " dell'API Torino
3) dr.ssa BRUNETTO Angela Maria " " della CNA
4) sig.ra ROSSATTO Cristina " " dell'ASCOM

Membri supplenti

1) dr. BAY Andrea su designazione dell'Unione Industriale di Torino
2) dr. FIORE Giuseppe " " " " "
3) dr.ssa BELLUCCI Tiziana " " dell'ASCOM
4) rag. PASTORE Carmen " " della C.A.S.A.

c) Per le OO.SS. dei lavoratori

Membri effettivi

1) sig. DI BARI Michele su designazione della CGIL
2) sig. QUADRELLI Gaetano " " " CISL
3) sig.ra CIANCIOTTA Teresa " " " UIL
4) sig. MARINO Ciro " " " UGL

Membri supplenti

1) sig. ORTU Pierluigi su designazione della CGIL
2) sig. ALICE Angelo " " " "
3) sig. CRESTO Valter " " " CISL
4) sig. MINOLDI Alfredo " " " "

La suddetta commissione opererà secondo i criteri di cui all'art. 413 c.p.c.

Torino, 14 gennaio 2011

Il direttore provinciale: GRIPPA

11A01011

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2011.

Riclassificazione del medicinale Temozolomide Teva (temozolomide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C 2002/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Teva Pharma B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Temozolomide Teva;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale Temozolomide Teva;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21/22 dicembre 2010 ;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TEMOZOLOMIDE TEVA (temozolomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «5 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule - A.I.C. n.039649013/E (in base 10), 15TZRP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,58.

Confezione: «20 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule - A.I.C. n.039649037/E (in base 10), 15TZSF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 78,35.

Confezione: «100 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule - A.I.C. n. 039649052/E (in base 10), 15TZSW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 208,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 391,75.

Confezione: «250 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule - A.I.C. n. 039649114/E (in base 10), 15TZUU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 522,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 979,37.

Confezione: «140 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule - A.I.C. n .039649076/E (in base 10), 15TZTN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 292,42.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 548,43.

Confezione: «180 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule - A.I.C. n. 039649090/E (in base 10), 15TZU2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 375,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 705,12.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TEMOZOLOMIDE TEVA (temozolomide) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: RASI

11A01232

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2011.

Riclassificazione del medicinale Temozolomide Crinos (temozolomide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2001/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Crinos S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Temozolomide Crinos;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale Temozolomide Crinos;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21/22 dicembre 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TEMOZOLOMIDE CRINOS (temozolomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «5 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino» - A.I.C. n. 039883018/M (in base 10), 16148B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,58.

Confezione: «250 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino» - A.I.C. n. 039883119/M (in base 10), 1614CH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 522,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 979,37.

Confezione: «100 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino» - A.I.C. n. 039883057/M (in base 10), 16149K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 208,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 391,75.

Confezione: «20 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino» - A.I.C. n. 039883032/M (in base 10), 16148S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 78,35.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TEMOZOLOMIDE CRINOS (temozolomide) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: RASI

11A01233

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2011.

Riclassificazione del medicinale Ribavirina Teva Pharma BV (ribavirina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determinazione /C 2000/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Teva Pharma B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Ribavirina Teva Pharma BV;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale Ribavirina Teva Pharma BV;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21/22 dicembre 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Ribavirina Teva Pharma BV (ribavirina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«200 mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (PVC/PE/PVAC)» 28 compresse - AIC n. 039617028/E (in base 10) 15T0J4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 65,23.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 122,34.

Confezione:

«200 mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (PVC/PE/PVAC)» 42 compresse - AIC n. 039617030/E (in base 10) 15T0J6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 97,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 183,52.

Confezione:

«200 mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (PVC/PE/PVAC)» 112 compresse - AIC n. 039617067/E (in base 10) 15T0KC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 260,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 489,39.

Confezione:

«200 mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (PVC/PE/PVAC)» 168 compresse - AIC n. 039617081/E (in base 10) 15T0KT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 391,39.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 734,06.

Confezione:

«400 mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (PVC/PE/PVAC)» 14 compresse - AIC n. 039617093/E (in base 10) 15T0L5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 65,23.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 122,34.

Confezione:

«400 mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (PVC/PE/PVAC)» 56 compresse - AIC n. 039617129/E (in base 10) 15T0M9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 260,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 489,39.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio su ex factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ribavirina Teva Pharma BV (ribavirina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, infettivo logo, gastroenterologo (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: RASI

11A01235

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zomacton»

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 6 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: ZOMACTON.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0016/002,004/II/040.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Ferring GmbH (Wittland 11, 24109 Kiel - Germany) come sito di produzione del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01358

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dexamono»

Estratto provvedimento UVA.PC/II/242 del 20 aprile 2010

Specialità medicinale: DEXAMONO.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Laboratories Thea.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0653/001/II/004.

Tipo di modifica: modifica aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del PH al rilascio per il prodotto finito: da 7.0-7.8 a 7.3-8.1.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01469

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Optinate»

Estratto determinazione V&A.PC/II/48 del 24 gennaio 2011

Specialità medicinale: OPTINATE.

Confezioni:

034570147/M - «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

034570150/M - «75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

034570162/M - «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL;

034570174/M - «75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0195/005/II/044 SE/H/0195/001-002/R/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.6 e 6.1 e relative modifiche del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventi giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01470

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Avestra»

Estratto determinazione V&A.PC/II/50 del 24 gennaio 2011

Specialità medicinale: AVESTRA.

Confezioni:

034569145/M - «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

034569158/M - «75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

034569160/M - «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL;

034569172/M - «75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0194/005/II/048 SE/H/0194/005/R/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.6 e 6.1 e relative modifiche del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventi giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01471

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Actonel»

Estratto determinazione V&A.PC/II/51 del 24 gennaio 2011

Specialità medicinale: ACTONEL.

Confezioni:

034568143/M - «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

034568156/M - «75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

034568168/M - «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL;

034568170/M - «75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Warner Chilcott Italy S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0192/005/II/056 SE/H/0192/005/R/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.6 e 6.1 e relative modifiche del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche approvate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventi giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01472

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Adozione del Progetto di piano di bacino, Stralcio «Assetto Idrogeologico» del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento, quale variante al vigente P.A.I., e delle relative misure di salvaguardia.

Si comunica, nel rispetto degli art. 26 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 della medesima legge, che con delibera del Comitato istituzionale n. 168 del 21 dicembre 2010, è stato adottato, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152/2006, il Progetto di Piano di bacino, Stralcio «Assetto idrogeologico» del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento, costituente variante al vigente Piano di bacino (P.A.I.), con relative misure di salvaguardia. Con la suddetta adozione è stato avviato il procedimento amministrativo per l'approvazione della variante al vigente P.A.I.

Tutta la documentazione costituente il Progetto di Piano di bacino è pubblicata sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Serchio all'indirizzo www.autorita.bacinoserchio.it e può essere consultata presso i seguenti enti:

Autorità di bacino del fiume Serchio, via Vittorio Veneto, 1, Lucca - Ufficio SIT (3° piano), nel seguente orario: martedì dalle ore 15 alle ore 17 e giovedì dalle ore 9 alle ore 13;

Regione Toscana - Ufficio relazioni con il pubblico della Giunta regionale, Palazzo A, via di Novoli, 26 - 50127 Firenze;

Provincia di Lucca - Ufficio relazioni con il pubblico, Palazzo Ducale, Piazza Napoleone - 55100 Lucca;

Provincia di Pisa - Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125, Pisa;

Provincia di Pistoia - Ufficio relazioni con il pubblico, via Cavour, 2 - 51100 Pistoia.

Limitatamente al Progetto di «Piano di bacino, Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Fiume Serchio (P.A.I.) 1° Aggiornamento», di variante al vigente Piano di bacino, stralcio «Assetto idrogeologico», e fino all'approvazione del piano, o in mancanza della stessa, per un periodo pari a 3 anni decorrenti dalla data della delibera di adozione, sono adottate con efficacia immediata quali misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006, le disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-*bis*, 32, 40, 41, 50 delle Norme del Progetto di Piano di bacino, Stralcio «Assetto idrogeologico», 1° Aggiornamento, contenute nella Relazione del Progetto di Piano, e le perimetrazioni delle aree a pericolosità da frana e idraulica rappresentate nelle tavole del suddetto Progetto di Piano e di cui all'art. 1 della delibera di adozione, consultabili presso gli enti depositari e pubblicate sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Serchio, all'indirizzo www.autorita.bacinoserchio.it

Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, entro novanta giorni dal 9 febbraio 2011, data di pubblicazione della presente notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nel BURT, chiunque avrà facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, presentando osservazioni scritte all'Autorità di bacino del fiume Serchio, via Vittorio Veneto, 1 - 55100 Lucca, ovvero tramite fax (0583/471441) o e-mail (all'indirizzo: segreteria@bacinoserchio.it o all'indirizzo di posta certificata: bacinoserchio@postacert.toscana.it).

11A01356

Adozione del piano di bacino, Stralcio «Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli», del relativo Rapporto ambientale e delle relative misure di salvaguardia.

Si comunica, nel rispetto degli art. 66, comma 5 e 14 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, l'adozione del Piano di bacino, Stralcio «Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli», corredato da Rapporto ambientale e delle relative misure di salvaguardia, avvenuta, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 152/2006, con delibera del Comitato istituzionale n. 169 del 21 dicembre 2010.

In ottemperanza all'art. 66, comma 5, all'art. 14, comma 2 e all'art. 13 comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della pubblicità e partecipazione al procedimento di formazione del piano, il Piano di bacino, stralcio «Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli», corredato da Rapporto ambientale e relative misure di salva-

guardia, unitamente alla delibera di adozione, sono pubblicati sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Serchio all'indirizzo www.autorita.bacinoserchio.it e sono depositati presso i seguenti enti:

Autorità di bacino del fiume Serchio (Via Vittorio Veneto, 1, Lucca) - Ufficio SIT (3° piano), nel seguente orario: martedì dalle ore 15 alle ore 17 e giovedì dalle ore 9 alle ore 13;

Regione Toscana - Ufficio relazioni con il pubblico della Giunta regionale, Palazzo A, via di Novoli, 26 - 50127 Firenze;

Provincia di Lucca - Ufficio relazioni con il pubblico, Palazzo Ducale, Piazza Napoleone - 55100 Lucca;

Provincia di Pisa - Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa;

Provincia di Livorno - Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza del municipio, 4 - 57100 Livorno.

Fino all'approvazione del «Piano di bacino», stralcio «Bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli», o in mancanza di tale approvazione, per un periodo pari a 3 anni decorrenti dalla data di adozione della deliberazione del Comitato istituzionale, sono adottate con efficacia immediata quali misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006, gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38, 38-*bis*, 38-*ter*, 38-*quater*, la direttiva 5 delle Norme di Piano, consultabili presso gli enti depositari e pubblicate sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Serchio all'indirizzo www.autorita.bacinoserchio.it

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, chiunque, entro il termine di sessanta giorni dal 9 febbraio 2011, data di pubblicazione della presente notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, può prendere visione della documentazione costituente il Piano di bacino adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, all'Autorità di bacino del fiume Serchio, via Vittorio Veneto, 1 - 55100 Lucca, ovvero tramite fax (0583/471441) o e-mail (all'indirizzo: segreteria@bacinoserchio.it o all'indirizzo di posta certificata: bacinoserchio@postacert.toscana.it).

11A01357

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai

Con delibera n. 2-23 del 25 novembre 2010 il Consiglio nazionale del notariato ha approvato il seguente regolamento:

Art. 1.
Formazione permanente. Durata e contenuto dell'obbligo

I notai in esercizio hanno l'obbligo di curare la propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che la riguardano. Essi devono partecipare alle attività di formazione secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.

Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata biennale. Al fine di adempiere a tale dovere di formazione, ogni notaio in esercizio deve conseguire nel biennio 100 Crediti formativi professionali (CFP), con un minimo di 40 CFP ad anno, in base ai punteggi di cui all'art. 3.

Il primo periodo formativo inizia il 1° gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2007.

Per i notai di prima nomina, gli obblighi di formazione cominciano a decorrere dall'anno solare successivo a quello di iscrizione a ruolo. Qualora il successivo anno solare coincida con il secondo anno del biennio, dovranno essere conseguiti 50 Crediti formativi professionali nel secondo anno.

Art. 2.
Organizzazione

Il Consiglio nazionale del notariato persegue l'obiettivo della formazione permanente dei notai mediante la Fondazione italiana per il notariato, i consigli notarili distrettuali, i comitati regionali e le scuole di notariato.

L'attività può essere promossa anche con finanziamenti pubblici e privati.

Al fine del riconoscimento dei Crediti formativi professionali vengono presi in considerazione anche gli eventi promossi da altri enti pubblici o privati, che rispondano ai criteri fissati dal presente regolamento e per i quali sia stata presenta richiesta secondo le modalità descritte all'art. 5.

Art. 3.
Attività ed eventi formativi, crediti professionali

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 1, concorrono alla formazione permanente per i notai le attività e le iniziative, di cui alle lettere del presente articolo, promosse o organizzate, in Italia, nell'Unione europea o in altri Paesi, dal Consiglio nazionale del notariato, dalla Fondazione italiana per il notariato, dai consigli notarili distrettuali, dai comitati regionali, dalle scuole di notariato o da altri enti di formazione pubblici o privati, che abbiano ottenuto da parte del Consiglio nazionale del notariato il riconoscimento dei relativi Crediti formativi professionali.

La formazione deve avere ad oggetto la materie inerenti la professione notarile. In particolare: diritto civile, diritto notarile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto comparato, diritto tributario, informatica giuridica, economia del diritto, diritto pubblico, storia del notariato, deontologia professionale.

a) Corsi di aggiornamento in presenza o in collegamento audio/video a distanza su temi specifici. Per corso si intende un intervento formativo articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune ed avente la durata minima di 25 ore formative — Fino a 20 CFP per evento, ai sensi del successivo art. 4, con una partecipazione obbligatoria ad almeno 1'80% delle ore dell'intero corso.

I crediti assegnati a ciascun modulo saranno calcolati dividendo i crediti complessivi per il numero dei moduli previsti.

b) Corsi e-learning. Per corso e-learning si intende l'erogazione di contenuti formativi attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche, quali multimedialità, interattività e ipertestualità, al fine di ottimizzare i processi di trasmissione della conoscenza e la crescita del livello di approfondimento — Fino a 20 CFP in considerazione della struttura modulare. È, altresì, richiesto che sia previsto un sistema di valutazione basato su test a risposta multipla o aperta, al cui superamento è subordinata l'acquisizione dei crediti.

c) Master universitari di I o II livello — 20 CFP per la frequenza ed il conseguimento del relativo diploma.

d) Seminari, convegni, conferenze, workshop anche in connessione audio/video a distanza, organizzati sia in Italia sia all'estero. Tali sono gli incontri di studio articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti, in base al tema trattato — Fino a 5 CFP per ogni mezza giornata di durata, con un limite di 15 CFP complessivi, ai sensi del successivo art. 4.

e) Partecipazione alle riunioni di collegio organizzate dai distretti (incontri periodici di approfondimento e di dibattito anche su problematiche locali) — 2 CFP per ogni riunione, con un limite massimo annuale di 30 CFP, ai sensi del successivo art. 4.

f) Lezioni nell'ambito di corsi universitari, nelle scuole di notariato e nelle scuole di specializzazione professionale post universitaria — 4 CFP per ciascuna ora di docenza con un limite massimo annuale di 30 CFP.

g) Relazioni a corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop, di cui alle precedenti lettere *a)*, *b) c)* e *d)*, anche se rivolte a praticanti notai, riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato secondo le modalità di cui all'art. 5 — 4 CFP per ciascuna relazione con un limite massimo annuale di 30 CFP.

h) Pubblicazione anche in via informatica o telematica di note e rassegne di natura tecnico-professionale su riviste di settore, notiziari del Notariato nonché articoli su quotidiani specializzati — 5 CFP per ciascuna pubblicazione.

i) Pubblicazione anche in via informatica o telematica di articoli su riviste di settore — 10 CFP per ciascuna pubblicazione.

1) Pubblicazione, anche in via informatica o telematica, di saggi, monografie o trattati di natura tecnico-professionale — 30 CFP per ciascuna pubblicazione.

m) Partecipazione ai congressi nazionali ed internazionali del Notariato — 15 CFP.

n) Partecipazione alle attività di:

Consiglio nazionale del notariato in qualità di consigliere, revisore o componente di commissione nazionale o internazionale;

Cassa nazionale del notariato in qualità di consigliere, revisore o delegato;

Consiglio dei notariati dell'Unione europea e Unione internazionale del notariato nell'ambito delle cariche istituzionali previste dallo stato o di gruppi di lavoro istituiti dagli organismi direttivi;

Fondazione italiana per il notariato in qualità di componente del Consiglio di amministrazione o del Comitato scientifico;

Consiglio notarile distrettuale in qualità di consigliere o componente di commissione di studio;

Comitato regionale in qualità di componente o di componente di commissione di studio;

Commissione regionale di disciplina in qualità di componente;

Giunta di Federnotai o organi direttivi di associazioni sindacali regionali aderenti a Federnotai o associazioni notarili che rappresentino almeno il 10% dei notai in esercizio nel rispettivo ambito territoriale, in qualità di componenti di organi direttivi — 1 CFP per ciascuna riunione, con un massimo di 15 CFP per tutte le attività indicate.

o) Titolare di archivio mandamentale — 15 CFP.

p) Partecipazione alla commissione di concorso per la nomina a notaio — 50 CFP in ragione d'anno.

q) Svolgimento delle funzioni di giudice onorario, di componente di Commissione tributaria provinciale o regionale, di direttore di scuola di notariato o di componente del consiglio direttivo delle scuole di specializzazione post universitarie — 15 CFP in ragione d'anno.

r) Partecipazione alle riunioni della commissione per l'esame di ammissione e per l'esame finale delle scuole di specializzazione per le professioni legali — 1 punto per la partecipazione a ciascuna seduta con un limite massimo di 5 CFP.

s) Mancata partecipazione all'assemblea annuale di cui all'art. 85 della legge notarile — penalizzazione di 5 CFP per la mancata partecipazione.

t) Altre attività che saranno individuate dal Consiglio nazionale del notariato, con relativa determinazione dei CFP — i CFP saranno riconosciuti motivatamente in base al valore formativo, con un limite massimo di 10 CFP non cumulabili con quelli conseguiti ai sensi della precedente lettera *i)*.

Art. 4.
Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi

Il C.N.N. provvede al riconoscimento dei crediti formativi agli eventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del precedente art. 3 attenendosi a criteri oggettivi e predeterminati, qui di seguito specificati, con delibera motivata in caso di diniego.

Tale riconoscimento può avvenire per singole iniziative o per gruppi di iniziative organizzate quali fasi o moduli successivi di un evento sostanzialmente unitario o comunque omogeneo.

I criteri di valutazione della meritevolezza dell'evento ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e la quantità conseguente dei crediti riconoscibili si basano su un giudizio concernente l'idoneità dell'evento medesimo a contribuire all'obiettivo della formazione e dell'aggiornamento professionale dei notai.

A tal fine, devono essere presi in considerazione per ciascun evento formativo i seguenti profili:

a) la tipologia (corso, seminario, convegno, conferenza, workshop);

b) la durata, ovverosia il tempo di svolgimento;

c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse ed inerenza per la formazione e l'aggiornamento professionale dei notai ed alla conformità alle linee di indirizzo scientifico e deontologico che il Consiglio nazionale dovesse emanare in materia di formazione;

d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di taglio pratico e operativo rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e dottrinario e valutando con maggior favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;

e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia (accademici, magistrati o professionisti), alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;

f) il materiale distribuito (pubblicazioni, casi, relazioni scritte, ecc.), avendo riguardo al modo in cui il materiale sarà utilizzato (ad es.: per l'impiego durante l'evento quale materiale preparatorio o di supporto o invece quale fonte di riferimento per un uso successivo all'evento), alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

In particolare, alle attività di cui all'art. 3, lettere *a)* e *d)* del presente regolamento spettano:

5 Crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno quattro ore, sia garantito, per ogni mezza giornata, che:

il numero dei relatori non sia inferiore a tre;

sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;

sia distribuito il testo scritto delle relazione tenute;

4 Crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti per ogni mezza giornata almeno due dei tre profili sopra indicati;

3 Crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito per ogni mezza giornata almeno uno dei tre profili sopra indicati.

Art. 5.
Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento dei crediti formativi

Al fine di ottenere il riconoscimento di crediti formativi, il richiedente deve presentare apposita domanda al C.N.N., almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento o per l'inizio dell'evento da accreditare.

La domanda deve contenere la descrizione completa dell'evento, in modo da esplicitare tutte le caratteristiche individuate al precedente art. 4 e deve essere presentata esclusivamente attraverso il suo inserimento nell'apposita banca dati accessibile dal sito della Fondazione italiana per il notariato (www.fondazionenotaritato.it) e dal sito del Consiglio nazionale del notariato (www.notariato.it). La richiesta sarà registrata automaticamente nell'apposita sezione «Banca dati - iniziative da approvare».

Per i soggetti privati 1'accreditamento è subordinato all'obbligo di registrazione ai sensi del seguente art. 6 e al versamento al C.N.N. di un contributo dell'importo pari a euro 250,00 per ciascun evento e per ciascuna edizione a titolo di contributo alle spese sostenute per l'analisi dei requisiti dell'ente, la valutazione delle domande e la preparazione delle istruttorie per il riconoscimento dei crediti a ciascuna singola iniziativa.

L'esito positivo dell'istruttoria ed il relativo numero di crediti riconosciuti all'evento saranno resi noti attraverso la pubblicazione nel calendario delle iniziative, disponibile sul sito della Fondazione italiana per il notariato, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data dell'inserimento della richiesta per gli enti pubblici e dalla data del ricevimento della copia del bonifico relativo al contributo versato per i soggetti privati.

Decorso invano il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, la stessa è da intendersi negata. Il Consiglio informerà il soggetto promotore con comunicazione scritta sul motivo del diniego.

Il C.N.N. si riserva, in ogni caso, la facoltà di controllare e verificare, anche successivamente all'evento, nelle forme che riterrà opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, l'effettiva partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto organizzatore idonea documentazione.
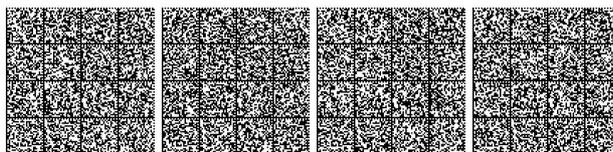
Ogni variazione del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del C.N.N. circa la equivalenza o meno dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui si era fondata l'attribuzione dei crediti formativi.

È motivo di revoca o riduzione dei crediti attribuiti la non corrispondenza dell'evento effettivamente realizzato ai requisiti indicati.

Fino al riconoscimento dei crediti formativi, i soggetti organizzatori possono segnalare nei programmi unicamente la presentazione al Consiglio nazionale del notariato della relativa richiesta di riconoscimento degli stessi.

Art. 6.
Modalità di registrazione dei soggetti privati

I soggetti privati che intendano presentare domanda per il riconoscimento di crediti formativi dovranno registrarsi entro il 31 marzo di ogni anno tra i soggetti accreditati nell'ambito del programma di formazione professionale permanente dei notai.

La registrazione può essere effettuata esclusivamente per via telematica, nelle modalità indicate sul sito della Fondazione italiana per il notariato e sul sito del Consiglio nazionale del notariato.

Il soggetto dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione:

atto costitutivo e statuto (solo per gli enti privati, in formato *PDF)*;

relazione sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio in ambito giuridico (in formato *PDF)*;

programma formativo semestrale o annuale relativamente al settore giuridico (in formato *PDF)*.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Consiglio nazionale comunicherà l'avvenuta registrazione, rilasciando una username e una password di accesso al sistema per le future richieste di accreditamento.

Tutti i soggetti accreditati sono tenuti a segnalare ai partecipanti per ciascun evento il numero dei crediti formativi riconosciuti dal Consiglio nazionale del notariato e rilasciare agli stessi un attestato apposito secondo il facsimile allegato.

L'attestato deve essere conservato dall'interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, al Consiglio notarile di appartenenza.

Art. 7.
Controllo e verifica dei crediti formativi

All'acquisizione dei dati concernenti i crediti formativi conseguiti dai notai per ciascuna attività o evento formativo provvedono i Consigli notarili di appartenenza. A tal fine, i Consigli notarili verificano i crediti formativi conseguiti sulla base della documentazione trasmessa dai notai e sono responsabili delle loro conservazione.

Art. 8.
Banca dati dei crediti formativi

La Fondazione italiana per il notariato mette a disposizione dei consigli notarili distrettuali la banca dati dei crediti formativi, nella quale i consigli registrano i crediti formativi dei notai del distretto, sulla base della verifica di cui al precedente articolo. Attraverso la banca dati, devono essere presentate le richieste di accreditamento.

Art. 9.
Sanzioni. Poteri dei consigli notarili

Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione biennale costituisce condotta che è valutata dal Consiglio notarile ai sensi dell'art. 147 L.N., ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare(1).

(1) Articolo modificato dal Consiglio nazionale con delibera n. 1-118/9 luglio 2009.

Art. 10.
Dispensa

I notai sono temporaneamente dispensati dall'obbligo di formazione permanente, quando si verificano le seguenti situazioni:

malattia documentata, per un periodo di tempo non inferiore ad un mese;

interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;

gravidanza e maternità (per un periodo di tempo pari a cinque mesi, analogamente al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto per le donne lavoratrici dalla legge n. 53/2000, salve l'astensione dall'attività professionale e la malattia documentata);

altre ipotesi individuate dal Consiglio nazionale del notariato.

Per ciascuno dei casi sopraindicati, dall'obbligo biennale dei 100 CFP andranno sottratti i crediti formativi in proporzione ai mesi di dispensa.

Tali dispense sono verificate dai singoli Consigli notarili distrettuali.

11A01385

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

Il giorno 24 novembre 2010 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del protocollo all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, autorizzato con legge 30 aprile 2010, n. 77, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2010.

In conformità all'art. 5, il protocollo è entrato in vigore il 24 novembre 2010.

11A01255

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria sita nel comune di Busalla alla Iplom S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0001001 del 28 dicembre 2010, è stata rilasciata alla società «IPLOM S.p.a.», con sede legale in Busalla (Genova), via C. Navone n. 3/b, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria sita nel comune di Busalla, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A001046

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento di raffinazione e dell'impianto tecnicamente connesso, siti nei comuni di Roma e di Fiumicino alla Raffineria di Roma S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0001006 del 28 dicembre 2010, è stata rilasciata alla società «Raffineria di Roma S.p.a.», con sede legale in Roma, via di Malagrotta n. 226, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento di raffinazione sito nel comune di Roma e del reparto costiero, considerato impianto tecnicamente connesso, di Fiumicino, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A01047

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel comune di Giugliano in Campania, alla società ENEL Produzione S.p.A., in Roma.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000996 del 28 dicembre 2010, è stata rilasciata alla Società ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel Comune di Giugliano in Campania (NA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A01590

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di Scarlino, alla società Nuova Solmine S.p.A., in Scarlino.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000997 del 28 dicembre 2010, è stata rilasciata alla Società Nuova Solmine S.p.A., con sede legale in Scarlino (GR), località Casone, l'autorizzazione integrata o ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di Scarlino, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A01591

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione delle etichette per l'esportazione negli Stati Uniti d'America dell'acqua minerale naturale «Leo» di Carlopoli.

Con D.D. 20 gennaio 2011, n. 3977, sono state autorizzate etichette destinate all'esportazione negli Stati Uniti d'America dell'acqua minerale naturale «LEO» di Carlopoli (Catanzaro).

11A01234

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Plasmalife»

Decreto n. 3 del 12 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario PLASMALIFE plasma equino fresco congelato per cavalli.

Titolare A.I.C.: Il Ceppo S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Monteriggioni (SI) – via Monteresi, 3 – codice fiscale n. 00896660529.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteriggioni (SI) – via Monteresi, 3.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 1 sacca contenente 950 ml in PVC – A.I.C. n. 104114018

Composizione:

Principi attivi:

IgG $\geq 24 < 40$ g/l;

Proteine totali $\geq 50 < 90$ g/l;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cavalli non destinati alla produzione di alimenti (Non *DPA)* di età compresa fra le 24 ore ed i 6 giorni di vita.

Indicazioni terapeutiche: Il plasma equino è utilizzato per sostituire la IgG autologhe in puledri ipogammaglobulinemici (IgG< 8g/l) di età compresa tra le 24 ore ed i 6 giorni di vita.

Tempi di attesa: Non pertinente. Il prodotto non deve essere somministrato a cavalli destinati alla produzione di alimenti.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Il plasma equino va utilizzato entro 6 ore dallo scongelamento.

Dopo l'apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Felimazole 2,5 mg e 5 mg compresse rivestite per gatti».

Provvedimento n. 7 del 13 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario FELIMAZOLE 2,5 mg e 5 mg compresse rivestite per gatti

Confezioni:

5 mg - flacone da 100 compresse A.I.C. n. 103685018;

2,5 mg – 100 compresse rivestite A.I.C. n. 103685020.

Titolare A.I.C.: Dechra Limited con sede in Dechra House, Jamage Industrial Estate – Talke Pits – Stoke-on-Trent – Staffordshire ST7 1XW (UK).

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IA: eliminazione di un eccipiente (Procedura di Mutuo riconoscimento n. UK/V/0198/IA/005/G);

Variazione di tipo IB: estensione periodo validità esclusivamente per la confezione Felimazole 5 mg – flacone da 100 compresse A.I.C. n. 103685018.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0198/001/IB/004.

Si autorizza, per le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione concernente l'eliminazione dell'eccipiente sodio propile idrossibenzoato (E217) in quanto non più presente nello Speedglaze 30033 (Shellac) utilizzato per il rivestimento della compressa (punto 6.1 dell'SPC).

Si autorizza inoltre, esclusivamente per la confezione Felimazole 5 mg – flacone da 100 compresse, la variazione concernente l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 3 anni, come attualmente autorizzato, a 5 anni (punto 6.3 dell'SPC).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A01312

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10 % liquida Intervet Italia».

Provvedimento n. 10 del 14 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «TIAMULINA 10% LIQUIDA INTERVET ITALIA».

Confezioni:

Bottiglia da 1 Kg - A.I.C. n. 103441010;

Tanica da 5 Kg - A.I.C. n. 103441022.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini 20090 Segrate (Milano) Cod. fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica della denominazione del medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della denominazione del medicinale

da «Tiamulina 10% liquida Intervet Italia»,

a «Thiamil 10% liquido».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01313

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colistina solfato Intervet Italia».

Provvedimento n. 8 del 13 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «COLISTINA SOLFATO INTERVET ITALIA».

Confezioni:

Polvere solubile orale - busta da 20 g - A.I.C. n. 100409010;

Polvere solubile orale - busta da 100 g - A.I.C. n. 100409022;

Polvere solubile orale - busta da 1000 g - A.I.C. n. 100409034.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) Cod. fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: Soppressione di un sito di fabbricazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la soppressione del seguente sito di fabbricazione, responsabile delle operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti:

Unione Commerciale Lombarda S.p.A. - Via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia

Il sito di fabbricazione rimane quello già precedentemente autorizzato:

Intervet Productions S.r.l. – Via Nettunense Km 20,300 – 04011 Aprilia (Latina).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01314

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'organismo ICOVER - Istituto Collaudi Verifiche e Ricerche S.r.l., in Cosenza.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo ICOVER - Istituto collaudi verifiche e ricerche S.r.l., con sede legale in via Luigi Miceli, 62 - Cosenza, acquisita in data 22 ottobre 2010, prot. n. 147586, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo ICOVER - Istituto collaudi verifiche e ricerche S.r.l., con sede legale in via Luigi Miceli, 62 - Cosenza, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli;

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

11A01042

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE dell'Organismo SEUCER S.r.l., in Milano.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2011;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo SEUCER S.r.l., con sede legale in via Vivaio, 16 - Milano, acquisita in data 14 ottobre 2010, prot. n. 141781, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo SEUCER S.r.l., con sede legale in via Vivaio, 16 - Milano, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

11A01043

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto recante: «Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo SVI società di Verifica Impianti S.r.l., in Brescia», all'estratto recante: «Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo CNIM S.r.l., in Roma» e all'estratto recante: «Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo C.S.D.M. S.r.l., in Milano» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Estratti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2011).

Gli estratti citati in epigrafe, pubblicati erroneamente come emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riportati nel sommario e alla pagina 28 e 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2011, sono da intendersi emanati dal Ministero dello sviluppo economico; pertanto, sia nel sommario alla pagina III, prima colonna, sia alla pagina 24, prima dei titoli degli estratti sono inserite le seguenti parole: «Ministero dello sviluppo economico».

11A01405

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 259, recante: «Recepimento delle Raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia degli amministratori delle società quotate.» (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 30 del 7 febbraio 2011).

Il titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 1, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così corretto: «Recepimento delle Raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia *di remunerazione* degli amministratori delle società quotate.».

11A01636

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-032) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
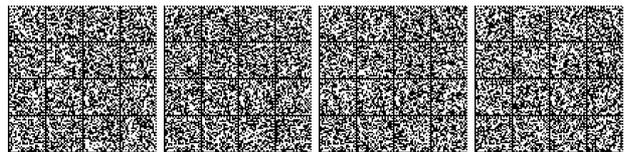
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100110209